

Sezione ERSI

L.R. 24 marzo 2009, n. 4 , art. 5, comma 3

Le nomine dei componenti degli Enti regionali rispondono a requisiti di professionalita' ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato.

| Ente | Normativa regionale | E' organo dell'Ersi, tra gli altri: | Nomina di competenza del Consiglio regionale | Requisiti |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| <p>Ente regionale per il servizio idrico integrato (ERSI)</p> | <p>1) L.R. 12 aprile 2011 n. 9 "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo "</p> <p>2) Statuto ERSI "Ente regionale per il servizio Idrico"</p> | <p>Il Presidente</p> | <p>Il Presidente</p> | <p>(art. 1, comma 9, L.R. 9/2011)</p> <p>Il Presidente dell'ERSI è scelto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale. La nomina risponde a requisiti di professionalita' ed esperienza ed è effettuata tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato.</p> <hr/> <p>Per il Presidente trovano applicazione: l'articolo 78 (Doveri e condizione giuridica), commi 1, 2, 3, 4 ai sensi dell'art. 6 dello Statuto ERSI; l'articolo 84 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) "Rimborso delle spese di viaggio; l'articolo 86 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i (TUEL) comma 5, sul rimborso delle spese legali.</p> |